PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5848 di Mercoledì 14 maggio 2025

Obblighi di vigilanza del preposto sui luoghi di lavoro

Un approfondimento sul ruolo del preposto con riferimento al contesto normativo e giurisprudenziale. L'obbligo di vigilanza, l'individuazione formale, i compiti e la formazione.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

La questione dell'assiduità della presenza del **preposto** sui luoghi di lavoro e dei limiti del suo obbligo di vigilanza è stata oggetto di importante approfondimento giurisprudenziale, che ha contribuito a delineare con maggiore chiarezza l'estensione e i confini di tale obbligo.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, che delinea gli obblighi del preposto, tra cui quello fondamentale di "*sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro*".

La **giurisprudenza** ha fornito importanti chiarimenti, che a grandi linee andiamo a tratteggiare nel prosieguo.

Da decenni la Cassazione ha chiarito che ' compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l'impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro' (Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti).

In particolare, come evidenziato dalla Cassazione Penale nella sentenza n. 49361/2015, **non è configurabile** in capo al preposto "un **obbligo di presenza costante e continua** sui luoghi di lavoro", specialmente quando si tratti di comportamenti del lavoratore "del tutto estranei alle quotidiane e abituali attività degli operai". È sufficiente, secondo la Corte, una "presenza comunque assidua sul cantiere", purché effettiva e verificabile.

Pubblicità

Questo principio è stato ulteriormente sviluppato dalla giurisprudenza successiva.

La Cassazione Penale nella **sentenza n. 20820/2019** ha precisato che il preposto deve "**vigilare sull'attività del lavoratore**, anche allo scopo di prevenire e correggere comportamenti negligenti e imprudenti", assumendo la veste di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro. Tuttavia, tale obbligo non si traduce in una sorveglianza ininterrotta.

La Cassazione Penale nella **sentenza n. 2571/2013** ha ulteriormente chiarito che l'obbligo di vigilanza del preposto deve essere "continuo e accurato" ma finalizzato specificamente a "impedire l'impiego di mezzi manifestamente inidonei e pericolosi" per l'incolumità dei lavoratori.

È importante sottolineare che, come evidenziato dalla Cassazione Penale nella **sentenza n. 26994/2015**, la presenza di un preposto non comporta il trasferimento automatico in capo al medesimo di tutti gli obblighi e le responsabilità incombenti sul datore di lavoro. Il preposto ha lo specifico compito di vigilare affinché i lavoratori osservino le misure di sicurezza e utilizzino i dispositivi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.

In conclusione, l'**obbligo di vigilanza del preposto** deve essere interpretato in modo ragionevole e proporzionato: non si richiede una presenza fisica costante e ininterrotta, ma un'attività di supervisione assidua ed efficace, finalizzata a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e a prevenire comportamenti pericolosi dei lavoratori. Tale vigilanza deve essere particolarmente attenta nelle situazioni di maggior rischio o quando vengono utilizzate attrezzature potenzialmente pericolose, ma non può tradursi in un controllo continuo e ossessivo di ogni singola azione del lavoratore, che risulterebbe incompatibile con l'organizzazione del lavoro e con la stessa autonomia professionale dei lavoratori.

2. Indicazioni operative

Le aziende devono procedere all'**individuazione formale del preposto** con atto scritto, tracciabile e conservato, come previsto dall'art. 18, co. 1, lett. b-bis, D.Lgs. 81/2008 (mod. L. 215/2021). La nomina deve tener conto dell'effettiva possibilità di esercitare la vigilanza. Non basta un titolo, serve una presenza reale sul campo.

I **compiti del preposto** devono essere definiti in modo chiaro: sovraintendere, vigilare sull'osservanza delle regole, intervenire in caso di comportamenti non sicuri, interrompere l'attività pericolosa, segnalare tempestivamente al datore o al dirigente. Non è un ruolo teorico o simbolico, ma una funzione reale di garanzia dell'effettiva applicazione delle misure di sicurezza.

La **formazione** (e l'**aggiornamento**) dei preposti non può essere generica o approssimativa: il percorso formativo deve essere mirato e aggiornato, con contenuti coerenti con le previsioni dell'Accordo Stato-Regioni vigente. Serve formare persone che siano consapevoli della propria responsabilità giuridica e capaci di gestire situazioni di rischio, non meri controllori passivi.

La vigilanza del preposto deve essere assidua ed efficace, ma non ininterrotta: la Cassazione (tra le altre, sent. 49361/2015) ha escluso l'obbligo di presenza continua, sottolineando invece la necessità di una vigilanza effettiva, non fittizia. In altre parole, il preposto non è un guardiano fisso, ma deve presidiare attivamente le fasi di rischio, essere presente, osservare, correggere, intervenire.

È fondamentale non scaricare sul preposto compiti che restano in capo al datore di lavoro: la vigilanza del preposto non comporta un trasferimento delle responsabilità del datore, che resta titolare degli obblighi generali (Cass. pen. 26994/2015). Il preposto integra, non sostituisce.

Serve **coordinamento**: il preposto deve potersi confrontare con datore di lavoro, RSPP, dirigenti, e avere strumenti operativi per comunicare tempestivamente situazioni critiche. L'organizzazione deve prevedere momenti strutturati di verifica e condivisione.

Nelle situazioni complesse (più turni, più cantieri, ambienti dinamici), è necessaria una pianificazione della vigilanza che assicuri copertura reale delle attività a rischio: turnazione tra preposti, assegnazione per fasi o aree, verifica delle presenze effettive.

La vigilanza deve essere intensificata nelle attività pericolose, straordinarie o fuori routine: in questi casi serve una presenza attenta, documentata, finalizzata alla prevenzione concreta degli incidenti. Non basta la routine. Occorre visibilità, controllo effettivo, tracciabilità delle verifiche.

L'azienda deve evitare di distinguere tra **preposto** "produttivo" e preposto "per la sicurezza": la vigilanza sulla sicurezza è parte integrante della funzione di preposto. Ogni separazione fittizia tra "caposquadra operativo" e "preposto alla sicurezza" è giuridicamente insostenibile e pericolosa.

Infine, è necessario prevedere un **controllo** sull'efficacia della vigilanza esercitata dai preposti: audit, verifiche interne, riscontri oggettivi. L'adeguatezza dell'assetto organizzativo richiede che l'obbligo di vigilanza non sia solo formalmente assegnato, ma sostanzialmente esercitato e periodicamente verificato. In caso contrario, il sistema è solo apparente.

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

Licenza Creative Commons